

Ciclomotori e Motocicli



Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile e Garanzie Accessorie per Ciclomotori e Motocicli

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario
- Condizioni di assicurazione

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA**

613

Gruppo Aviva



La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione e leggere con particolare attenzione le parti evidenziate in grassetto prima della sottoscrizione del contratto.

Il cliente può richiedere, presso i Punti Vendita oppure collegandosi al sito internet www.avivaitalia.it, un preventivo gratuito e senza impegno riguardante il veicolo da assicurare e in conformità a tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il preventivo ha una validità di 60 giorni, comunque non oltre la scadenza della tariffa R.C.Auto in vigore. Nel sito www.avivaitalia.it è possibile consultare gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione
- B. Informazioni sul contratto
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
- D. Glossario
- E. Prevenzione e sicurezza stradale

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva. Sede legale e Sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano – Recapito telefonico 022775.1 - sito internet www.avivaitalia.it – indirizzi di posta elettronica: **motor@avivaitalia.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e **liquidazione_sinistri@avivaitalia.it** per la parte riguardante i sinistri.

Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA'

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a € 95.915.202 di cui il Capitale Sociale ammonta a € 45.684.400 e le Riserve Patrimoniali a € 50.230.802. L'indice di solvibilità della Società riferito alla gestione danni è pari a 100,15%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono le seguenti:

- Responsabilità Civile
- Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali

- Tutela Legale
- Guida Sicura
- Assistenza

Responsabilità Civile

La Società assicura, entro i massimali concordati, i danni causati a terzi sia alle persone sia alle cose, a seguito della circolazione o della sosta in aree pubbliche del veicolo.

Di seguito vengono riportati due esempi di applicazione dei massimali.

MASSIMALI	IMPORTO DEL SINISTRO	RISARCIMENTO
€ 6.000.000 per sinistro	€ 8.000.000	€ 6.000.000
€ 5.000.000 per danni a persona	€ 6.200.000	€ 5.000.000
€ 1.000.000 per danni a cose o animali	€ 1.800.000	€ 1.000.000
		Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato
€ 7.500.000 per sinistro	€ 5.000.000	€ 5.000.000
€ 7.500.000 per danni a persona	€ 4.000.000	€ 4.000.000
€ 7.500.000 per danni a cose o animali	€ 1.000.000	€ 1.000.000

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.1 delle condizioni generali.

Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali

- La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di Incendio, Furto e Rapina.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 2.1 delle condizioni generali.

- La garanzia può essere estesa ai danni materiali e diretti, causati al veicolo, avvenuti in occasione di atti vandalici.

Per maggiori dettagli si rimanda alla condizione aggiuntiva R.

- La garanzia può essere estesa ai danni materiali e diretti, causati al veicolo, in occasione di eventi naturali.

Per maggiori dettagli si rimanda alla condizione aggiuntiva X.

Tutela Legale

La Società copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi nei casi stabiliti. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 3.1 delle condizioni generali.

Guida Sicura

La Società assicura:

- i danni ai cristalli;
- la perdita delle chiavi;
- le spese di immatricolazione;
- il bagaglio;
- le spese di ricovero;
- l'imposta di proprietà;

- il soccorso vittime della strada;
- il ripristino o la sostituzione degli airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza;
- il reperimento dei documenti a seguito furto del veicolo;
- la custodia del veicolo sequestrato;
- Il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo;
- Il duplicato della patente.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 4.1 delle condizioni generali.

Assistenza

La Società presta il servizio di Assistenza, per i sinistri occorsi durante l'utilizzo del veicolo, tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rappresentanza Generale per l'Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano, tramite la società Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con sede operativa Via Ampère, 30 - 20131 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3 delle condizioni generali.

4. FORME TARIFFARIE RESPONSABILITA' CIVILE

Bonus/Malus

E' offerta la forma tariffaria "Bonus/Malus" che prevede variazioni della classe di merito applicata al contratto in relazione all'assenza oppure alla presenza di sinistri:

- senza sinistri si matura un Bonus e si scende di una classe di merito sino ad arrivare alla classe migliore;
- con di sinistri si applica un Malus e questo si verifica se l'Assicurato è il responsabile principale di sinistri, in base alle liquidazioni effettuate nell'ultimo periodo di osservazione.

Quando la responsabilità è suddivisa tra i conducenti coinvolti (responsabilità paritaria) la classe di merito avrà una penalizzazione solo se nell'arco dei cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio ci siano altri sinistri con responsabilità paritaria e la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%.

Per maggiori dettagli si rimanda alla clausola F.

Franchigia

Per casi particolari può essere autorizzata la forma tariffaria "Franchigia".

Per franchigia si intende quella parte del danno, precisata nel contratto, che resta a carico dell'Assicurato e del Contraente.

Di seguito si riportano due esemplificazioni numeriche per facilitare il Contraente nella comprensione dei meccanismi di funzionamento della franchigia.

FRANCHIGIA	CALCOLO	
€ 550	Danno liquidato	€ 1.000
	Importo franchigia	€ 550
	Recupero franchigia	€ 550
€ 750	Danno liquidato	€ 500
	Importo franchigia	€ 750
	Recupero franchigia	€ 500

Per maggiori dettagli si rimanda alla clausola E.

5. ESCLUSIONI E RIVALSA

Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli sottoelencati delle condizioni generali di assicurazione:

- **art. 1.3** per la garanzia di Responsabilità Civile (in presenza di tali limiti la Società è comunque obbligata a liquidare un eventuale sinistro al danneggiato, ma ha diritto di esercitare il diritto di rivalsa, cioè di ottenere la restituzione totale o parziale di quanto pagato);
- **art. 2.4** per la garanzia Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali;
- **art. 3.3** per la garanzia Tutela Legale;
- **art. 5.4** per la garanzia Assistenza.

Motoveicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico

Qualora sia stata autorizzata l'emissione di una polizza per un veicolo classificato d'epoca o di interesse storico e collezionistico, l'assicurazione di Responsabilità Civile è operante purché siano rispettate le caratteristiche previste dalla normativa vigente e a condizione che il veicolo non sia utilizzato come mezzo di trasporto per attività lavorative o professionali.

In caso di sinistro, in assenza di tali requisiti, la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi sino a un massimo di € 5.000 per ogni sinistro. Per maggiori dettagli si rimanda alla condizione aggiuntiva S.

Guida Esperta

E' una formula che permette di ottenere una riduzione del costo della garanzia se si dichiara che il veicolo è condotto da persona di età non inferiore a 25 anni. **La Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente sino a un massimo di € 2.000 in caso di sinistro causato da un conducente di età inferiore a 25 anni.**

Per maggiori dettagli si rimanda alla condizione aggiuntiva 5.

Guida Esclusiva (un conducente)

L'assicurazione per la Responsabilità Civile è operante esclusivamente quando il veicolo è condotto dalla persona identificata in polizza. **La Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente sino a un massimo di € 5.000, in caso di sinistro causato da un conducente diverso dall'unico dichiarato.**

Per maggiori dettagli si rimanda alla condizione aggiuntiva 6.

6. FRANCHIGIE E SCOPERTI

Avvertenza: il contratto prevede franchigie, limiti e scoperti per le condizioni sottoelencate se presenti in polizza.

Furto

La garanzia Furto è prestata applicando uno scoperto del 15% e un minimo di € 200.

Qualora lo scoperto e il minimo previsti in polizza siano diversi da quelli suindicati s'intendono operanti quelli riportati nella scheda di polizza

Per maggiori dettagli si rimanda all'art.2.2 delle condizioni generali.

Atti Vandalici

La garanzia per i danni da atti vandalici diversi da quelli da incendio è prestata con uno scoperto del 10% e un minimo di € 200.

Per maggiori dettagli si rimanda alla condizione aggiuntiva R.

Eventi Naturali

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e un minimo di € 200.

Per maggiori dettagli si rimanda alla condizione aggiuntiva X.

7. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto offerto è di durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo. E' possibile dare disdetta con un preavviso di almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza con lettera raccomandata anche consegnata a mano o tramite fax.

Se in polizza è richiamata la condizione speciale O "Deroga al tacito rinnovo", il contratto non è soggetto a tacito rinnovo; pertanto si conclude alla sua naturale scadenza e non trova applicazione il periodo di mora di 15 giorni.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 14 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

8. ESTENSIONI DI GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Le condizioni generali prevedono alcune estensioni di garanzia per la Responsabilità Civile e l'assicurazione è operante gratuitamente nei seguenti casi:

- circolazione del veicolo in aree private;
- salita e discesa dal veicolo delle persone disabili anche se eseguite con l'ausilio di mezzi meccanici;
- veicoli a noleggio con conducente ai danni causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati;
- incendio del veicolo, anche in caso di danni al locale di proprietà di terzi adibito a rimessa;
- danni causati dai trasportati a terzi non trasportati;
- esercitazione alla guida dei motoveicoli (la garanzia copre anche la responsabilità dell'istruttore).

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1.1 delle condizioni generali.

9. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Il contratto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Nella medesima ipotesi non sono coperti, limitatamente ai danni alle cose, anche i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- c) nel caso l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b).

10. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Avvertenza: eventuali dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 1 delle norme che regolano l'assicurazione in generale. Relativamente alla Responsabilità Civile, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

11. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONE DELLA RESIDENZA O SEDE LEGALE

Il Contraente ha l'obbligo di informare la Società immediatamente per iscritto di tutti quei cambiamenti che intervengono durante la vita del contratto e in particolare di qualsiasi aggravamento del rischio (ad esempio variazione del proprietario del veicolo o cambio di residenza dello stesso).

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale. La Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

12. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

13. PREMI

Il premio è il corrispettivo pagato dal Contraente alla Società.

L'importo è determinato sulla base di criteri e parametri specifici di personalizzazione previsti dalla tariffa.

Il premio totale è comprensivo dei costi, delle provvigioni riconosciute all'Intermediario, delle imposte governative e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Avvertenza: la Società e l'Intermediario possono applicare sconti di premio in presenza di particolari aspetti di valutazione del rischio.

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi devono essere pagati presso il Punto Vendita al quale è stata assegnata la polizza.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 3 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono:

- assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità";
- bonifico bancario;
- denaro contante, con il limite massimo previsto dalle normative vigenti;
- carta di credito "Aviva".

15. FRAZIONAMENTO

Il premio è stabilito su base annua e non è ammesso il frazionamento.

16. RIMBORSO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Avvertenza: è previsto il rimborso del premio pagato e non usufruito a seguito di demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del veicolo.

E' obbligatoria la riconsegna del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 7 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

17. RIMBORSO PER FURTO TOTALE O RAPINA

Avvertenza: è previsto il rimborso del premio pagato e non usufruito a seguito di furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione della parte relativa alla garanzia Incendio/Furto.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 8 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

18. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE

E' prevista la possibilità di sospendere la polizza, cioè interrompere le garanzie assicurative, sino a un massimo di 18 mesi, senza alcun costo aggiuntivo.

E' obbligatoria la riconsegna del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Quando il Contraente decide di riattivare la polizza, la ripresa viene effettuata mediante sostituzione ed il premio si ridetermina sulla base della tariffa in vigore alla data della riattivazione.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 9 e 10 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

19. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società, almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, unitamente all'attestazione dello stato del rischio, trasmette al Contraente una comunicazione in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP N. 4 del 9/8/2006 contenente la data di scadenza del contratto, le modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente e le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.

Si evidenzia, inoltre, che il Contraente riceverà sempre dalla Società qualsiasi informativa in merito alle variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

20. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO

Nell'attestato di rischio è evidenziata la storia dettagliata degli ultimi 5 anni dell'Assicurato (cosiddetta sinistrosità pregressa o precedente) e la classe di conversione universale (cosiddetta classe CU).

La classe di merito CU è il parametro di riferimento tra tutte le Imprese e consente l'assegnazione della classe aziendale di appartenenza dell'Assicurato.

L'attestato di rischio permette all'Assicurato di cambiare Assicuratore conservando comunque la propria storia assicurativa.

Spedizione

La Società invia direttamente al domicilio del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato del rischio.

Validità

L'ultimo attestato di rischio mantiene la propria validità per cinque anni. Il proprietario del veicolo conserva la stessa classe di merito in sede di stipulazione di un nuovo contratto che si riferisce allo stesso veicolo o ad altro acquistato nuovo o usato in sostituzione.

Riconoscimento della classe di merito CU per veicolo aggiuntivo (Art.134 del Codice delle Assicurazioni)

Qualora l'Assicurato desideri stipulare un nuovo contratto per un ulteriore veicolo della stessa tipologia (**acquistato nuovo o usato**), la Società assegna la medesima classe di merito CU indicata sull'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo già assicurato. Questo diritto è valido solo se i due veicoli sono di proprietà della persona fisica titolare della polizza già esistente o di un componente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia.

21. RECESSO

Se la Società ha previsto un aumento del premio e il Contraente non accetta le nuove condizioni, quest'ultimo senza particolari formalità può recedere dal contratto alla sua naturale scadenza annuale.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra Impresa, la Società s'impegna a mantenere operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza.

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 12 delle norme che regolano l'assicurazione.

22. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

23. REGIME FISCALE

I premi sono soggetti all'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale nelle misure disposte dalle normative vigenti. Gli importi, che vengono indicati sul simplo di polizza, sono a carico del Contraente.

24. DETRAIBILITA' FISCALE

Sul Contributo al Servizio Sanitario Nazionale viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF.

25. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto stipulato si applica la legge italiana. Le Parti hanno, tuttavia, la facoltà di scegliere una legislazione diversa da quella italiana; in questi casi prevarranno le norme imperative e le disposizioni specifiche relative all'assicurazione obbligatoria dall'ordinamento italiano.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

26. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Per denunciare un sinistro, effettuare una richiesta danni o richiedere le prime necessarie informazioni in caso di incidente stradale l'Assicurato potrà rivolgersi all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto di assicurazione.

I Punti Vendita e gli uffici di liquidazione di Aviva Italia sono a disposizione per fornire ogni assistenza utile per ottenere un veloce risarcimento del danno.

Si ricorda che una corretta e completa compilazione del modulo blu (constatazione amichevole di sinistro), sottoscritto da entrambe le parti, favorisce una più veloce liquidazione del danno evitando contestazioni sulla responsabilità.

Si raccomanda, pertanto, ogni volta sia possibile, di utilizzare il suddetto modulo per la constatazione del sinistro, anche in caso di lesioni di lieve entità.

Per i sinistri si applica la procedura di Risarcimento Diretto che, in caso di incidente stradale, consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili in parte) di essere risarciti dal proprio assicuratore.

Quando è applicabile

In caso di collisione fra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la Responsabilità Civile Auto e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Quali danni vengono risarciti

- Al veicolo e quelli eventualmente connessi al suo utilizzo.
- Alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del Conducente.
- Le lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) subite dal Conducente.

Quando non è applicabile

- Se sono coinvolti più di due veicoli.
- Con lesioni gravi (superiori al 9% d'invalidità permanente) al Conducente.
- Quando non c'è stata collisione fra i due veicoli.
- Con ciclomotori non muniti della nuova targa come previsto dal D.P.R. 6 Marzo 2006 N. 153.
- Urto con cose trasportate da altro veicolo.
- Per gli incidenti avvenuti all'estero o con veicoli assicurati o immatricolati all'estero.
- Macchine agricole o veicoli privi di targa.
- Per sinistri dove vi sia stato il coinvolgimento di un terzo veicolo responsabile anche solo parzialmente.
- Urti contro rimorchi non agganciati alla motrice.

Avvertenza: la procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente sono stati coinvolti dei passeggeri.

Per le lesioni di qualsiasi entità subite dai trasportati la richiesta di risarcimento andrà sempre presentata all'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo, che risponderà entro il massimale minimo di legge ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Cosa deve fare il danneggiato

Denunciare immediatamente il sinistro in qualsiasi caso utilizzando il modulo blu.

In caso di ragione o parziale ragione l'Assicurato dovrà effettuare la richiesta danni alla Società con una delle seguenti modalità:

- raccomandata A/R o consegnata a mano;
- telegramma;
- fax;
- e-mail.

La richiesta deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie:

- nomi degli assicurati;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive Imprese;
- descrizione, circostanze e modalità del sinistro;
- generalità di eventuali testi;
- indicazione eventuale intervento Autorità;
- luogo, giorni, ore per accertamento del danno.

In caso di danni con lesioni devono essere indicate anche:

- età, attività, reddito del danneggiato;
- entità delle lesioni subite;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni che indichi, se si ha diritto a prestazioni (rimborsi, indennità) da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie (per esempio INPS, INAIL, ecc.);
- attestazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti;
- eventuale consulenza medica di parte con l'indicazione del compenso spettante al professionista.

Per la compilazione della richiesta è stato predisposto un fac-simile che può essere utilizzato nei casi più ricorrenti, ferma la possibilità di effettuare la richiesta secondo forme diverse o con contenuti aggiuntivi che si ritengano necessari per meglio descrivere il danno subito.

In caso di richiesta incompleta

Entro 30 giorni la Società chiederà le eventuali integrazioni necessarie ed in tal caso i termini per il pagamento del danno resteranno sospesi fino alla ricezione dei dati e/o documenti mancanti.

Sia nella procedura di indennizzo diretto che nella procedura ordinaria

- **In caso di accordo**, la Società dovrà provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione della somma offerta.
- **In caso di mancato accordo**, la Società dovrà comunque provvedere al pagamento della somma offerta.

Il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della Società o in alternativa ricorrere alla procedura di conciliazione ANIA/Associazione dei Consumatori.

Tale procedura, gratuita e non vincolante, consente di risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a € 15.000. Per informazioni o chiarimenti sulla procedura di conciliazione l'Assicurato potrà collegarsi al sito www.ania.it entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero 02.77.64.444.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 8.1 e 8.2 delle norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.

27. INCIDENTI STRADALI AVVENUTI IN ITALIA CON CONTROPARTI ESTERE

Nell'eventualità di sinistro, avvenuto in Italia, con un veicolo immatricolato in uno Stato estero è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite lettera raccomandata A/R all'Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che comunicherà al danneggiato il nominativo dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

28. INCIDENTI STRADALI AVVENUTI ALL'ESTERO CON CONTROPARTI ESTERE

Nell'eventualità di sinistro, avvenuto all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, con un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dell'Unione Europea, è necessario rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa assicuratrice del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (denominato mandatario) va inviata apposita richiesta all'ISVAP Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – fax 06.42.133.730 – e-mail: centroinformazioni@isvap.it, indicando tutti gli elementi utili per risalire ai soggetti interessati.

29. INCIDENTI STRADALI CON UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO

Nell'eventualità di sinistro, avvenuto in Italia oppure in uno Stato dell'Unione Europea, con un veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada presso la CONSAP S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Via Yser 14 – 00198 Roma – sito internet www.consap.it.

30. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio, dovuta all'applicazione della clausola "Bonus/Malus", rimborsando gli importi per tutti o parte dei sinistri liquidati prima della scadenza del contratto.

Se trattasi di sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente (o l'Intermediario con delega) può richiedere l'importo dei sinistri pagati alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 - 00198 Roma - www.consap.it - Tel. 06.85.796.530 - Fax 06.85.796.546/547 - e-mail per il pubblico rimborsistanza@consap.it. La Stanza di Compensazione comunica l'ammontare degli importi che possono essere rimborsati direttamente alla stessa. **Tale possibilità riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.**

In questi casi il Contraente riceve una nuova attestazione dello stato del rischio con l'aggiornamento della classe di merito, senza l'indicazione dei sinistri rimborsati.

31. INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

La denuncia del sinistro deve essere trasmessa alla Società entro cinque giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti riguardanti il sinistro. Nei casi di furto, rapina o atto vandalico l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviare copia autenticata alla Società.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12 delle norme in caso di sinistro Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali.

32. TUTELA LEGALE

La Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B.

- Numero dall'Italia **045.83.78.901**
- Numero fax **045.83.51.023**

Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell'Assicurato.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 delle norme in caso di sinistro Tutela Legale.

33. GUIDA SICURA

La denuncia del sinistro **deve essere presentata alla Società entro cinque giorni** da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 6.1 e 6.2 delle condizioni generali Guida Sicura.

34. ASSISTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa utilizzando i seguenti numeri:

- **Numero Verde dall'Italia 800.015.711**
- **Numero dall'estero +39.02.26.609.609**
- **Numero fax 02.70.630.091**

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 delle condizioni generali Assistenza.

35. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Il Contraente può richiedere l'accesso agli atti di un sinistro, indirizzando l'istanza alla Direzione Sinistri della Società corredata da una copia di valido documento d'identità del soggetto cui gli atti si riferiscono.

36. RECLAMI

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - Servizio Reclami - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - Fax 02.2775.245 - e-mail cureclami@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'ISVAP, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

37. ARBITRATO

Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali

In caso di disaccordo sulla determinazione dell'ammontare del danno, la Società e l'Assicurato nominano il proprio Perito. **In ogni caso resta salva la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D.Lgs 28/2010.**

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 6.9 delle norme in caso di sinistro Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali.

Tutela Legale

In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e la DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto è demandata a un arbitro. **In ogni caso resta salva la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D.Lgs 28/2010.**

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 6.16 delle norme in caso di sinistro Tutela Legale.

D. GLOSSARIO

38. GLOSSARIO GENERALE

Accessori e Apparecchi Audiofonovisivi

Le installazioni non estraibili e fissate stabilmente sul veicolo, quali ad esempio: bauletto, cerchi in lega, radio, telefoni, lettori CD, viva-voce, navigatori satellitari.

Questi equipaggiamenti possono essere di serie (quando costituiscono la dotazione del veicolo senza alcun supplemento al prezzo di listino oppure risultano dalla fattura di acquisto del veicolo) o non di serie (se montati dopo la data d'acquisto purché documentabili da fattura o altro documento equivalente).

Antifurto

L'impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un dispositivo elettronico o satellitare.

Assicurato

Nella Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è protetta dal contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attestazione dello Stato del Rischio

E' il documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato: la classe di merito CU assegnata all'Assicurato, il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi 5 anni più l'anno corrente.

Atto Vandalico

L'azione effettuata con la mera intenzione di arrecare danno alle cose altrui.

Azione del Fulmine

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Bonus/Malus

E' la formula tariffaria di personalizzazione che, ad ogni rinnovo, assegna al contratto una delle classi di merito previste in funzione della sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione.

Carta Verde

Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla circolazione del veicolo in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.

Classe di Merito Aviva

La classe di merito aziendale assegnata al contratto sulla base delle norme previste dalla tariffa vigente.

Classe CU (Conversione Universale)

Parametro di riferimento per garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle Imprese Assicuratrici che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'Assicurato.

Codice delle Assicurazioni

Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Codice Infocar

Il codice dei ciclomotori e dei motocicli con il quale la rivista "Dueruote" identifica marca, modello, versione e valore del veicolo.

Conducente

La persona alla guida del veicolo.

Contraente

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

CONSAP

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser 14 - 00198 Roma (www.consap.it) è l'Ente che gestisce la Stanza di Compensazione dei sinistri per la Responsabilità Civile.

Degrado

Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza del sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra il valore commerciale del veicolo e il prezzo di listino a nuovo dello stesso al momento del sinistro.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente.

Evento Naturale

Intemperie naturali quali ad esempio: allagamenti, tempeste di vento, grandine, frane.

Familiare Convivente

Componente del nucleo familiare del proprietario del veicolo avente la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia.

Flotta

Assicurazione di più veicoli con polizza unica.

Franchigia

Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri.

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma che la Società eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla circolazione del veicolo.

Intermediario

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

Leasing

Contratto di locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un veicolo dietro il pagamento di un canone periodico.

Locatario

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimali

I massimali di Responsabilità Civile rappresentano la massima esposizione sino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia in caso di danni a terzi per ogni sinistro causato dal veicolo.

Parti

I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Società.

Periodo di Assicurazione

Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Periodo di Osservazione

Periodo durante il quale la Società determina la classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Polizza o Contratto

Il documento che prova l'assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario

L'Intestatario al P.R.A., il locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di veicolo in leasing, il locatario è parificato al proprietario.

Punto Vendita

Struttura periferica della Società organizzata ad acquisire e gestire affari assicurativi.

Rapina

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Regola Proporzionale

Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Rinnovo

Prosecuzione del rapporto assicurativo di un contratto giunto a scadenza.

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento Diretto

Procedura, in vigore dal 1° febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni al veicolo o lesioni di lieve entità), che consente al conducente leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Il diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno.

Scoperto

La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Settore Tariffario

Settore V: Ciclomotori, Motocicli, Motocarrozze, Quadricicli e Tricicli per trasporto persone, Motoslitte.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro Con Responsabilità Paritaria

Il sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Sinistro Con Responsabilità Principale

Il sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Sinistro Senza Seguito

Il sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di risarcimento o di indennizzo.

Società

Aviva Italia S.p.A..

Stanza di Compensazione

La Stanza di Compensazione, presso la CONSAP, gestisce le regolazioni contabili tra le Imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il risarcimento diretto in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Tariffa R.C.Auto

I premi per la Responsabilità Civile e le relative norme di applicazione inerenti le diverse tipologie di rischio.

Veicolo

Il mezzo assicurato, indicato nella scheda di polizza, che circola sulle strade pubbliche o private.

39. GLOSSARIO GIURIDICO PER L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza Stragiudiziale

È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contravvenzione

È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia Tutela Legale.

Danno Extracontrattuale

È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito alla propria abitazione o quello subito dal derubato, dal truffato, ecc.). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto

È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto Civile

È il complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto Civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto Penale

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne conse-

gue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato deve comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accolla lo Stato.

Fatto Illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della Legge Civile, penale se in violazione di norme Penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza del Sinistro

Il momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Oneri Fiscali

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell'Assicurato.

Procedimento Penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato

Violazione della Legge Penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) secondo il tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione Amministrativa

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

Sinistro

Il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione

Spese di Giustizia

Sono le spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

Spese di Soccombenza

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

Spese Peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico d'Ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza Contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

40. GLOSSARIO PER LA GARANZIA ASSISTENZA**AGA International S.A.**

Società che gestisce il servizio di Assistenza.

Assicurato

Il conducente del veicolo e gli eventuali passeggeri a titolo gratuito.

Sinistro

L'incidente stradale, l'incendio, il furto (anche tentato o parziale), la rapina o il guasto da qualsiasi causa determinato, occorsi al veicolo che determinino la richiesta di assistenza per le relative prestazioni.

E. PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.

E' indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di circolazione previste dal Codice della Strada.

Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.

Si consiglia:

- l'uso delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti del veicolo;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida senza utilizzare il dispositivo viva-voce;
- la massima concentrazione durante la circolazione evitando gesti o manovre che possono distrarre il conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto audiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo del veicolo un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza del proprio veicolo.

Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

ed. ottobre 2012

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Relativamente alla Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l'art. 144, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

DECORRENZA

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

PAGAMENTO

Il premio deve essere pagato presso il Punto Vendita al quale è assegnata la polizza che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni vigenti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONE DELLA RESIDENZA O SEDE LEGALE

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Inoltre il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'Intestatario al P.R.A. o del locatario del veicolo.

Relativamente alla Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l'art. 144, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Il trasferimento della proprietà del veicolo oppure la sua consegna in conto vendita determina la cessione del contratto, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro veicolo dello stesso settore tariffario intestato al medesimo proprietario oppure al coniuge convivente. La Società rilascia i nuovi documenti, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde del veicolo alienato.

Nel caso, invece, di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente deve a darne immediato avviso alla Società, la quale, previa restituzione dei documenti assicurativi, prende atto della cessione mediante emissione di polizza intestata all'acquirente, con un nuovo periodo assicurativo.

Il Contraente è comunque tenuto al pagamento dei premi fino a quando non ha provveduto a comunicare detta cessione.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo non intenda subentrare nell'assicurazione, la Società ne prende atto provvedendo a considerare risolto il contratto dalla data di restituzione dei documenti assicurativi.

ART. 7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione, esportazione o vendita del veicolo, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro veicolo dello stesso settore tariffario intestato al medesimo proprietario oppure al coniuge convivente, è rimborsata la parte di premio non usufruita.

E' obbligatorio che l'Assicurato riconsegni il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Se la cessazione del rischio è successiva a un'eventuale sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito dalla data della sospensione, purché la richiesta sia effettuata entro 18 mesi dalla data di decorrenza dell'appendice.

DEMOLIZIONE - L'appendice di rimborso decorre dal giorno indicato sul certificato del P.R.A. attestante la riconsegna della carta di circolazione e della targa di immatricolazione o, in alternativa da quello indicato sul documento rilasciato da un autodemolitore autorizzato.

ESPORTAZIONE - L'appendice di rimborso decorre dal giorno indicato sul certificato del P.R.A. attestante la riconsegna della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

VENDITA - L'appendice di rimborso decorre dal giorno della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde unitamente al documento certificante la vendita del veicolo.

CONTO VENDITA - L'appendice di rimborso decorre dal giorno della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde unitamente al documento che prova l'avvenuta consegna in conto vendita del veicolo.

ART. 8 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE O RAPINA

Nel caso di cessazione del rischio per furto totale o rapina del veicolo è rimborsata la parte di premio corrisposta e non usufruita, ad eccezione della parte relativa alla garanzia Incendio/Furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.

L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

ART. 9 SOSPENSIONE

La sospensione delle garanzie è consentita con emissione di apposita appendice, che deve essere sottoscritta dal Contraente, con effetto dalle ore 24:00 del giorno della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Non è consentita la sospensione per veicolo:

- assicurato con polizza temporanea;
- assicurato con polizza Flotta;
- d'epoca o di interesse storico e collezionistico;
- assicurato per le sole garanzie differenti dalla Responsabilità Civile;
- oggetto di furto totale o rapina.

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.

ART. 10 RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO SOSPESO

La riattivazione deve essere effettuata mediante sostituzione del contratto e si applicano le condizioni della tariffa vigente alla data di decorrenza della nuova polizza nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata di almeno 60 giorni.

Può essere assicurato lo stesso veicolo o altro dello stesso settore tariffario intestato al P.R.A. al medesimo proprietario oppure al coniuge convivente.

Si proroga la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni) e sul premio alla firma si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza e si applica la tariffa vigente sul contratto sospeso.

ART. 11 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

SPEDIZIONE

La Società, a ogni scadenza annuale del contratto, invia direttamente al domicilio del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza, l'attestazione dello stato del rischio.

Il suddetto documento viene trasmesso anche nel caso di anticipata risoluzione del contratto purché il periodo di osservazione risulti concluso.

VALIDITA'

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

MANCATO RILASCIO

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia durante il corso del contratto con periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con periodo di osservazione non concluso;
- veicoli assicurati con polizza Flotta che non abbiano concluso il periodo di osservazione;
- cessione contratto.

DUPLICATO

Nel caso sia richiesto il rilascio di duplicato dell'attestazione dello stato di rischio, la Società rilascia il documento stesso entro quindici giorni a uno dei seguenti soggetti:

- il Contraente;
- il Proprietario del veicolo, se diverso dal Contraente;
- il locatario nel caso di locazione finanziaria (leasing);
- la persona munita di delega e di copia di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dall'avente diritto.

ART. 12 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società si riserva di rinnovare l'assicurazione con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, ferme tutte le condizioni normative di polizza; le indicazioni in merito al premio di rinnovo verranno inviate al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, secondo la normativa vigente, congiuntamente all'attestazione di rischio come indicato nell'articolo precedente.

Le nuove condizioni di premio non tengono conto delle variazioni derivanti:

- per la Responsabilità Civile dal verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
- per le garanzie legate al valore del veicolo dall'eventuale riduzione del valore dello stesso;
- da eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni di premio precedentemente applicate, se il Contraente, dopo averne preso visione, le accetta, il contratto si rinnova.

Se, invece, il Contraente comunichi, senza particolari formalità, di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti alcuna volontà, il contratto s'intende risolto alla sua naturale scadenza.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra Impresa, la Società s'impegna a mantenere operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il ritiro del certificato e del contrassegno, con conseguente pagamento del premio, implica accettazione delle nuove condizioni di premio.

In ogni caso, il ritiro del certificato e del contrassegno, con conseguente pagamento del premio, implica accettazione delle nuove condizioni di premio.

Resta fermo che, qualora una delle parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dall'art. 14, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

ART. 13 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società s'impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo alla valutazione di mercato, e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 12.

Se in polizza risulti indicato il codice Infocar e se il veicolo sia immatricolato da più di 6 mesi, la Società, prendendo come riferimento l'ultimo numero disponibile della rivista "Dueruote" anteriore alla data del rinnovo, riduce automaticamente il valore assicurato e, conseguentemente, il premio. Il nuovo valore è segnalato sulla quietanza di rinnovo.

I valori degli eventuali accessori e/o audiofonovisivi sono adeguati nella stessa percentuale purché dal contratto sia indicato il valore degli stessi.

ART. 14 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art.12, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata anche consegnata a mano o fax almeno quindici giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno, è prorogata di un anno e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore l'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

ART. 15 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 17 TUTELA LEGALE

La Società presta la garanzia Tutela Legale in collaborazione con D.A.S., tuttavia alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ART. 18 ASSISTENZA

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna gestita dalla Rappresentanza Generale per l'Italia e sede secondaria di AGA International S.A., tuttavia alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ART. 19 DUPLICATO CERTIFICATO E CONTRASSEGNO

Il Contraente può richiedere un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui risultino sottratti, smarriti o distrutti oppure deteriorati (in quest'ultimo caso i documenti devono essere restituiti).

Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia presentata alle competenti autorità o, in alternativa, sottoscrivere un'autocertificazione circa l'evento accaduto.

Sul nuovo certificato di assicurazione e sul contrassegno è apposta l'indicazione "duplicato".

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione sia ripartita in quote fra le Imprese assicuratrici indicate nella scheda di polizza, ciascuna è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono essere trasmesse dall'una

all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime sono tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) per conto delle Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica alla polizza impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

CONDIZIONI SPECIALI

(valide solo se espressamente richiamate)

K - FLOTTA

L'assicurazione prevede la copertura di più veicoli intestati al P.R.A. al Contraente o a lui locati.

La copertura assicurativa per singolo veicolo ha effetto, salvo diversa indicazione, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento emesso dalla Società.

Le esclusioni o le sostituzioni dei veicoli sono ammesse solo per demolizione, esportazione, vendita, conto vendita oppure furto e devono essere accompagnate dalla restituzione dei relativi documenti assicurativi, salvo nel caso di furto.

Ad ogni scadenza di rata il premio è determinato sulla base del corrispondente stato del rischio.

La regolazione del premio, relativamente ai movimenti intervenuti, si effettua entro 30 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

La differenza del premio risultante deve essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della Società.

A deroga di quanto previsto dall'art. 14 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto si conclude alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione del disposto dell'art. 1901 - secondo comma del Codice Civile.

L - VINCOLO LEASING

Il veicolo, di proprietà della società di leasing indicata in polizza e immatricolata al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al locatario riportato nel contratto.

La Società s'impegna nei confronti della società di leasing sino alla scadenza del leasing a:

- non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso;
- comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicarle con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

La Società ha la facoltà di disdire il presente contratto con lettera raccomandata da inoltrare al Contraente e, contestualmente, alla società di leasing.

In caso di sinistro Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali del veicolo, l'indennizzo è corrisposto, a norma dell'art.1891, secondo comma del Codice Civile, alla Società di leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria, la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire la polizza, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del contratto di leasing, salvo consenso scritto liberatorio della società vincolataria.

M - VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Il contratto è vincolato a favore della Vincolataria indicata in polizza.

La Società s'impegna nei confronti della Vincolataria sino alla scadenza del vincolo a:

- non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso;
- comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua scadenza naturale;

- non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici ed Eventi Naturali del veicolo, alcun indennizzo senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo, salvo consenso scritto della Vincolataria.

O - DEROGA AL TACITO RINNOVO

A deroga dell'art. 14 - Proroga dell'assicurazione - il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto si conclude alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione del disposto dell'art. 1901 - secondo comma del Codice Civile.

1 - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione o sosta in aree pubbliche.

Sono, inoltre, previste le seguenti estensioni:

1) AREE PRIVATE

L'assicurazione copre i danni a terzi causati dalla circolazione del veicolo in aree private.

2) DISABILI

L'assicurazione copre i danni a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.

3) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI PER VEICOLO A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione copre la Responsabilità Civile del conducente e del proprietario del veicolo per i danni causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

4) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto dell'alimentazione del veicolo, quando non è in circolazione, in caso di eventi non risarcibili ai sensi dell'assicurazione obbligatoria.

Sono, inoltre, compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa di veicoli di proprietà dell'Intestatario al P.R.A., del locatario o dell'usufruttuario.

5) RESPONSABILITA' CIVILE TRASPORTATI

L'assicurazione copre la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.

6) AUTORIZZAZIONE A ESERCITARSI ALLA GUIDA DEI MOTOVEICOLI

L'assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni causati a terzi nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida "autorizzazione ad esercitarsi alla guida" anche durante l'eventuale tragitto necessario al raggiungimento dei "luoghi poco frequentati" per le esercitazioni di guida, ai sensi di legge.

Sono considerati terzi l'allievo anche quando è alla guida, nonché l'istruttore e l'esaminatore durante l'esame dell'allievo.

I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

ART. 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera, dell'Ungheria e di Andorra.

Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della Carta Verde: la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 1.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni vigenti;
- b) nel caso di veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché dimostrabile per iscritto;
- c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- e) durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- f) in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Inoltre relativamente alle estensioni previste all'art. 1.1 sono esclusi dall'assicurazione:

- g) limitatamente alla garanzia danni a cose di terzi trasportati per veicoli a noleggio con conducente di cui al punto 4, denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto;
- h) limitatamente alla garanzia ricorso terzi da incendio di cui al punto 6, i danni alle cose trasportate sul veicolo assicurato

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

D - RINUNCIA ALLA RIVALSA

NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO

A parziale deroga dell'art. 1.3 delle Condizioni Generali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del locatario qualora il veicolo sia utilizzato per motivi di servizio, locazione o comodato d'uso, nei seguenti casi:

- a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- b) conducente non abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni vigenti.

Quanto sopra non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO OPPURE DEL CONDUCENTE

A parziale deroga dell'art. 1.3 delle Condizioni Generali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del locatario oppure del conducente nei seguenti casi:

- a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione, fermo l'obbligo che il numero dei trasportati sul veicolo sia conforme ai posti consentiti dalla relativa carta di circolazione ad eccezione dei veicoli omologabili per trasportare una persona in più;
- b) conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- c) conducente con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto o che abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Qualora la patente non sia rinnovata dalla competente Autorità entro 90 giorni dalla data della richiesta di rinnovo, la Società esercita il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

La Società esercita altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo a norma delle disposizioni vigenti.

S – MOTOVEICOLO D'EPOCA O DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

L'assicurazione è operante per il veicolo a condizione che sia classificato d'epoca o di interesse storico sulla base delle seguenti caratteristiche:

- **MOTOVEICOLO D'EPOCA:**
 - deve essere iscritto in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri considerato che è stato cancellato al P.R.A. perché destinato alla sua conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;
 - può circolare soltanto in occasione di particolari manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente nell'ambito degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni;
 - deve essere provvisto di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno;
- **MOTOVEICOLO DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO:**
 - deve essere immatricolato da almeno 20 anni;

- deve essere iscritto in uno dei seguenti registri: ASI (Automotoclub Storico Italiano), RIVS (Registro Italiano Veicoli Storici), Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
- deve conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le quali ha ottenuto l'omologazione) e, pertanto, può circolare purché ne possenga i requisiti.

L'assicurazione di Responsabilità Civile è regolarmente operante purché siano rispettate le suddette caratteristiche e a condizione che il veicolo non sia utilizzato come mezzo di trasporto per attività lavorative o professionali.

In caso di sinistro, in assenza dei requisiti suindicati, la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino a un massimo di € 5.000 per ogni sinistro.

5 - GUIDA ESPERTA

L'assicurazione è operante esclusivamente quando il veicolo è condotto da persona di età non inferiore a 25 anni.

In caso di sinistro causato da un conducente di età inferiore a quella suddetta, la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino ad un massimo di € 2.000.

Tale rivalsa non viene esercitata qualora il veicolo sia utilizzato:

- da un addetto dell'officina a cui viene affidato il veicolo per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

6 - GUIDA ESCLUSIVA (UN CONDUCENTE)

L'assicurazione è operante esclusivamente quando il veicolo è condotto dalla persona identificata sul frontespizio della polizza.

In caso di sinistro causato da un conducente diverso dall'unico dichiarato, la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino a un massimo di € 5.000.

Tale rivalsa non viene esercitata qualora il veicolo sia utilizzato:

- da un addetto dell'officina a cui viene affidato il veicolo per la riparazione;
 - da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

FORME TARIFFARIE

(norme che integrano le Condizioni Generali di Responsabilità Civile)

F - BONUS/MALUS

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

L'assicurazione prevede la variazione della classe di merito a ogni scadenza contrattuale al verificarsi o meno di sinistri che hanno comportato dei pagamenti di danni, così come previsto della vigente normativa. Il premio è calcolato in base al coefficiente previsto per la classe di merito corrispondente, come indicato nella seguente tabella.

CLASSE DI MERITO AVIVA	COEFFICIENTI DI PREMIO
1i	0,50
1h	
1g	
1f	
1e	
1d	
1c	
1b	
1a	
1	
2	0,51
3	0,52
4	0,53
5	0,54
6	0,55
7	0,56
8	0,59
9	0,62
10	0,66
11	0,71
12	0,78
13	0,87
14	1,00
15	1,20
16	1,45
17	1,80
18	2,50

CLASSE DI MERITO ASSEGNATA ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA

La classe di assegnazione è determinata sulla base dei criteri espressi nella tabella di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto e disponibili presso i Punti vendita e sul sito internet della Società.

Per veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa la classe di assegnazione è stabilita tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato del rischio che deve essere consegnata all'atto della stipulazione del contratto. La classe applicata può essere modificata se invece l'attestazione

dello stato del rischio viene consegnata dal Contraente successivamente, purchè entro tre mesi dalla data di stipulazione della polizza oppure anche oltre qualora trattasi di ulteriore attestato a rettifica del precedente per eliminazione di sinistri senza seguito originariamente indicati.

REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

A ogni rinnovo la variazione della classe di merito si determina in base alla tabella delle regole evolutive sottoriportate, qualora la Società abbia o no effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti totali o parziali, di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale da parte dell'Assicurato.

Il medesimo criterio si applica anche nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio, una responsabilità cumulata pari ad almeno il 51%. In questo caso i sinistri cumulati si considerano un solo sinistro.

CLASSE DI PROVENIENZA		REGOLE EVOLUTIVE: CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI									
		0 SINISTRI		1 SINISTRI		2 SINISTRI		3 SINISTRI		4 O PIÙ SINISTRI	
CLASSE CU	CLASSE AVIVA	CLASSE CU	CLASSE AVIVA	CLASSE CU	CLASSE AVIVA	CLASSE CU	CLASSE AVIVA	CLASSE CU	CLASSE AVIVA	CLASSE CU	CLASSE AVIVA
1	1i	1	1i	3	1g	6	1d	9	1a	12	3
	1h		1i		1f		1c		1		4
	1g		1h		1e		1b		2		5
	1f		1g		1d		1a		3		6
	1e		1f		1c		1		4		7
	1d		1e		1b		2		5		8
	1c		1d		1a		3		6		9
	1b		1c		1		4		7		10
	1a		1b		2		5		8		11
1		1a		3		6		9		12	
2		1		4		7		10		13	
3		2		5		8		11		14	
4		3		6		9		12		15	
5		4		7		10		13		16	
6		5		8		11		14		17	
7		6		9		12		15		18	
8		7		10		13		16		18	
9		8		11		14		17		18	
10		9		12		15		18		18	
11		10		13		16		18		18	
12		11		14		17		18		18	
13		12		15		18		18		18	
14		13		16		18		18		18	
15		14		17		18		18		18	
16		15		18		18		18		18	
17		16		18		18		18		18	
18		17		18		18		18		18	

RIMBORSO DI UNO O PIU' SINISTRI

Il Contraente può evitare la maggiorazione del premio conseguente alla variazione della classe di merito

rimborsando gli importi liquidati a CONSAP (per i sinistri gestiti nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri casi). Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.

PERIODI DI OSSERVAZIONE

Per la variazione della classe di merito sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

SOSTITUZIONE POLIZZA

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso salvo il caso di cambio di proprietario del veicolo (o del locatario nel caso di contratti leasing).

E - FRANCHIGIA

L'assicurazione è stipulata, per ogni sinistro, con una franchigia dell'importo indicato in polizza.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

2 - CONDIZIONI GENERALI INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla Casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- **furto e rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati o per asportare cose in essa contenute.

La garanzia opera anche per i danni determinati o agevolati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati. In questi casi la Società indennizza all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 15% cumulabile con altro eventualmente previsto dal contratto.

Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione successiva al furto o alla rapina.

Gli **audiofonovisivi non di serie** indicati in polizza sono assicurati per un importo non superiore al 15% della somma globale del veicolo. Inoltre il furto degli audiofonovisivi è risarcibile una sola volta nel corso di una stessa annualità assicurativa, anche in caso di sostituzione di polizza

ART. 2.2 SCOPERTI FURTO

Se in polizza è previsto che la garanzia furto è prestata con lo scoperto, in caso di sinistro la Società indennizza all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza applicando **uno scoperto del 15% e un minimo di € 200**.

Qualora lo scoperto ed il minimo previsti in polizza siano diversi da quelli suindicati s'intendono operanti quelli riportati nella scheda di polizza.

ART. 2.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera, dell'Ungheria e di Andorra.

Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

ART. 2.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- b) **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;**

- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- e) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- f) derivanti da furto di motoveicoli per i quali non sia stato adottato, durante la sosta su area pubblica, un efficace congegno di bloccaggio;
- g) ad apparecchi audiofonovisivi non forniti di serie dalla Casa costruttrice, anche se stabilmente fissati sul veicolo, salvo diversa indicazione in polizza.

ART. 2.5 SISTEMI DI PROTEZIONE FURTO

Se indicato in polizza, la garanzia furto è prestata sul presupposto che il veicolo sia protetto da almeno uno dei seguenti sistemi:

- a) **antifurto immobilizzatore** installato dalla Casa costruttrice, costituito da un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e s'inserisce automaticamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi. In caso di sinistro, se l'antifurto non è conforme a quanto suindicato, si applica uno scoperto del 20% in aumento a quello eventualmente previsto in polizza;
- b) **antifurto elettronico** installato dalla Casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un insieme di congegni elettronici per impedire l'avviamento del motore. In caso di sinistro, se l'antifurto non è conforme a quanto suindicato oppure risulta non inserito, si applica uno scoperto del 20% in aumento a quello eventualmente previsto in polizza;
- c) **antifurto satellitare** installato dalla Casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un sistema che allerta un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. La suddetta centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al titolare del contratto di sorveglianza, individuando, tramite la tecnologia GPS, l'esatta posizione del veicolo.

In caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento:

- non si applica l'eventuale scoperto previsto in polizza, purché il contratto di abbonamento con la Ditta installatrice sia regolarmente operativo;
- **se l'antifurto non è conforme a quanto suindicato oppure l'Assicurato non è in grado di fornire prova scritta, rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per il veicolo del sistema satellitare al momento del sinistro, si applica uno scoperto del 30% in aumento a quello eventualmente previsto in polizza.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

R - ATTI VANDALICI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La garanzia per i danni diversi da quelli da incendio è prestata con uno scoperto del 10% e un minimo di € 200.

X - EVENTI NATURALI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati al veicolo da allagamenti, inondazioni provocate dal mare, da uragano o da tempesta e fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da terremoti, tempeste di vento, grandine, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e un minimo di € 200.

3 - CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal Codice delle Assicurazioni – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art.164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023 in seguito detta D.A.S..

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura nei limiti del massimale indicato in polizza il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di **€ 1.100**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di **€ 11.000**.

L'importo della cauzione è anticipato da parte di D.A.S. a condizione che sia garantita a D.A.S. la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.

L'importo anticipato deve essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali, D.A.S. conteggia gli interessi al tasso legale corrente.

ART. 3.2 AMBITO GARANZIA

L'assicurazione tutela i diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o all'uso del veicolo:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a **€ 200**.

L'assicurazione è inoltre prestata per:

- d) il ricorso avverso il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- e) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente con terzi;

f) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 3.3 comma b) - Esclusioni, debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.

Tale garanzia vale:

- quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle suddette lettere a) e b), **purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;**
- ove la sanzione amministrativa non sia connessa a un incidente della circolazione stradale, **la garanzia di cui alla presente lettera f) è operante con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione stessa, sia pari o superiore a € 100.**

Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Nel caso il Contraente sia una Società, dette garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la polizza.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo.

INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il caso assicurativo s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con eccezione per le controversie contrattuali per le quali la garanzia opera **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto**. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di "Invito a presentarsi" (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di "Accompagnamento coattivo" (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

ART. 3.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) per materia fiscale e amministrativa;
- c) per acquisto di beni mobili registrati;
- d) se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente;
- e) se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente sia successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la D.A.S. rimborsa le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;

- f) se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente è munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- g) se il veicolo non sia coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- h) se il veicolo non sia utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.

ART. 3.4 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono il proprietario, il conducente e i trasportati sul veicolo.

In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia è prestata solo a favore dell'Assicurato o del Contraente.

4 – GUIDA SICURA

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura quanto segue:

1) CRISTALLI

I danni subiti, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi:

- dai cristalli del veicolo (tetto panoramico, parabrezza, lunotto posteriore, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili);
- dai materiali trasparenti del tettuccio apribile o dei finestrini.

L'assicurazione non è operante:

- per le rigature e simili;
- per i danni ai gruppi ottici o agli specchietti retrovisori interni ed esterni;
- per i danni causati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli.

CENTRO CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro convenzionato:

- la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000 per evento e per anno assicurativo**;
- se il cristallo scheggiato viene riparato anziché sostituito, il relativo costo non intacca il massimale previsto per anno assicurativo;
- il pagamento dell'intervento, nel limite della somma assicurata, è assolto direttamente dalla Società;
- la relativa denuncia di sinistro, è raccolta direttamente dal centro convenzionato.

CENTRO NON CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro non convenzionato la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 350 per evento e per anno assicurativo**.

2) PERDITA DELLE CHIAVI

Le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle chiavi, delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 300 per evento e per anno assicurativo**.

3) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O DAL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o rapina, atto vandalico, evento naturale o incidente da circolazione che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponde all'Assicurato le spese sostenute per l'immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato della stessa tipologia.

In caso di furto o rapina della sola targa la Società rimborsa le spese di reimmatricolazione del veicolo fino a un massimo di € 400 per sinistro e per anno assicurativo. L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e inviare copia autenticata alla Società.

4) BAGAGLIO

In caso di incendio o di incidente da circolazione la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio **fino a un massimo di € 400 per evento e per anno assicurativo**. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

5) SPESE DI RICOVERO DEL VEICOLO

In caso di incendio, furto totale o rapina seguiti dal ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa **fino alla concorrenza di € 300 per evento**, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto a seguito del trasporto e della custodia del veicolo, disposto dall'Autorità.

6) IMPOSTA DI PROPRIETA'

In caso di incendio, furto o rapina, atto vandalico ed evento naturale risarcibili ai sensi di polizza o incidente da circolazione che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, la Società corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota di imposta di proprietà per il periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro, fino alla scadenza dell'imposta pagata.

7) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Il rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente, causati dal trasporto di vittime di incidenti stradali a una struttura di soccorso medico. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ente che ha effettuato il soccorso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.500 per evento**.

8) RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

In caso di danno agli airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sul veicolo, a causa di un sinistro non altrimenti indennizzabile, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino e/o sostituzione degli stessi **fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo**.

9) REPERIMENTO DEI DOCUMENTI A SEGUITO FURTO TOTALE O RAPINA

In caso di furto totale o rapina del veicolo, la Società rimborsa **sino alla concorrenza di € 200** le spese sostenute per il reperimento dei documenti richiesti per la liquidazione del sinistro.

10) CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO

In caso di incidente da circolazione, la Società rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200** per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per la custodia, nell'attesa di ottenere lo svincolo, del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità.

11) RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DEL VEICOLO

In caso di incendio, furto o rapina del veicolo, la Società rimborsa, **sino alla concorrenza di € 300 per sinistro**, le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposto dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato.

12) DUPLICATO PATENTE

In caso di incendio, furto, smarrimento o rapina, la Società rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200 per evento**, le spese sostenute dal Contraente per ottenere il duplicato della patente, fermo l'obbligo dell'esibizione della denuncia presentata all'Autorità. Nel caso il Contraente sia una società, la garanzia opera esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la polizza.

ART. 4.2 DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

La denuncia del sinistro, salvo quanto previsto dalla garanzia Cristalli qualora l'Assicurato si avvalga di un centro convenzionato, **deve essere presentata alla Società entro cinque giorni** da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze allegando la necessaria documentazione.

5 - ASSISTENZA

ART. 5.1 MODALITA' PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna gestita dalla Rappresentanza Generale per l'Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano, tramite la società Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con sede operativa Via Ampère, 30 - 20131 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa utilizzando i seguenti recapiti telefonici e telematici:



dall'estero
+39 02.26.609.609

fax
02.70.630.091

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- il numero di polizza;
- la targa del veicolo;
- il cognome ed il nome dell'Assicurato;
- l'indirizzo del luogo dove si trova il veicolo;
- il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'Assistenza;
- la prestazione richiesta;
- l'eventuale indirizzo e-mail.

ART. 5.2 VALIDITA' TERRITORIALE

La Società presta il servizio di Assistenza per i sinistri occorsi durante l'utilizzo del veicolo:

- **in Italia (fuori del Comune di residenza dell'Assicurato)**, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati dell'Unione Europea nonché nei seguenti Paesi: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svizzera, Ungheria e Andorra; nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate;
- **anche nel Comune di residenza dell'Assicurato**, esclusivamente per le seguenti garanzie: "Traino del veicolo", "Depannage - Intervento Officina Mobile", "Veicolo in sostituzione in Italia", "Trasporto sanitario" e "Autodemolizione".

ART. 5.3 ASSISTENZA AL VEICOLO E ALLE PERSONE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il servizio Assistenza al veicolo e alle persone sono fornite le prestazioni di seguito indicate.

1) TRAINO DEL VEICOLO

Se, in caso di sinistro, il veicolo sia danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Automobilistica di appartenenza, oppure, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina in grado di effettuare le necessarie riparazioni, e tiene a proprio carico il relativo costo **fino a un importo massimo di € 350** per ogni sinistro.

Il traino del veicolo in autostrada in Italia è garantito tramite l'intervento dei mezzi di soccorso autorizzati (anche in questi casi l'Assicurato deve comporre il numero dell'Assistenza).

Qualora sia necessario recuperare il veicolo prima di trainarlo e l'operazione richiede l'intervento di particolari automezzi, la Centrale Operativa tiene a proprio carico le ulteriori relative spese del recupero **fino all'importo massimo di € 500**.

2) **DEPANNAGE – INTERVENTO OFFICINA MOBILE (prestazione valida solo in Italia)**

Qualora a seguito di guasto, il veicolo sia danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto, e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il guasto e invia la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontri l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procede al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino del veicolo". Il guasto del veicolo contempla anche la sostituzione del pneumatico fuori uso a seguito foratura o rottura accidentale dello stesso. La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

3) **RIENTRO DEI PASSEGGERI**

In caso di sinistro a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato all'estero e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera o in caso di furto del veicolo stesso, la Centrale Operativa organizza il ritorno dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'Assicurato e ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.

Il ritorno o il proseguimento del viaggio è effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con altro mezzo alternativo concordato con la Centrale Operativa, purché nei limiti dei biglietti aerei o ferroviari.

4) **RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO**

Se, in caso di sinistro avvenuto all'Estero, il veicolo subisca danni che non consentano la prosecuzione del viaggio e richiedano un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarla dal luogo dell'immobilizzo al garage preventivamente segnalato dall'Assicurato, tenendo a suo carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo intercorrente tra la richiesta di rimpatrio e il ritiro del veicolo da parte dell'autotrasportatore.

5) **TRASPORTO DEL VEICOLO**

Qualora in caso di sinistro avvenuto in Italia il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto del veicolo fino all'officina più vicina all'abitazione o alla meta di destinazione in Italia.

La Società tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto, **con il limite massimo di € 400** per ciascun sinistro;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato contatta la Centrale Operativa segnalando il sinistro e il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del veicolo.

La garanzia opera a oltre Km. 50 dal comune di residenza.

6) **RECUPERO DEL VEICOLO DOPO LE RIPARAZIONI IN LOCO**

Se l'Assicurato non ha usufruito della garanzia di "Rimpatrio del veicolo dall'Estero" (punto 4) o della garanzia "Trasporto del veicolo" in Italia (punto 5), la Società organizza il viaggio in treno (prima classe) o con aereo di linea (classe turistica) dell'Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero del veicolo dopo le riparazioni. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.

7) **ABBANDONO LEGALE ALL'ESTERO**

In alternativa a quanto previsto nella prestazione "Rimpatrio del veicolo dall'Estero" (punto 4), qualora il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con l'Assicurato, provvede al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.

8) INVIO AUTISTA PROFESSIONISTA

Qualora in seguito ad incidente stradale l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure la sua patente di guida venga rubata, smarrita o ritirata da parte di un'Autorità, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista professionista per riportare il veicolo fino al luogo di residenza del proprietario o per il proseguimento del viaggio sino alla destinazione programmata, secondo il percorso più breve.

Tale garanzia è prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati è provatamente in grado di guidare il veicolo.

La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'autista; restano, in ogni caso, a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e agli eventuali pedaggi autostradali.

9) INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo, necessari per le riparazioni del caso, non possano essere reperiti sul luogo del sinistro, la Centrale Operativa provvede a inviarli, col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. La Società tiene a proprio carico i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio, mentre il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali rimangono a carico dell'Assicurato.

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio è messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

10) ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE ALL'ESTERO

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale, nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa qualora l'Assicurato non possa provvedere direttamente, **anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione civile e/o penale fino a un massimo per sinistro di € 8.000.**

L'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie di restituzione di tale anticipo che deve essere rimborsato non oltre 30 giorni dal suo rientro al proprio domicilio.

11) VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Qualora a seguito di sinistro, il veicolo sia immobilizzato e la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera certificate da officine autorizzate secondo i tempi delle case costruttrici, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato **(purché quest'ultimo sia provvisto di carta di credito oppure corrisponda adeguata cauzione)**, presso una stazione di autonoleggio convenzionata e negli orari di apertura della stessa un veicolo della medesima tipologia o, qualora non immediatamente reperibile, **un'autovettura a noleggio di categoria C per un periodo massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato.**

Qualora, a seguito di incidente o di guasto, il veicolo sia ugualmente in grado di marciare autonomamente, il veicolo in sostituzione è fornita per il periodo strettamente necessario per la riparazione e la Centrale Operativa deve definire con l'officina tale periodo, in accordo con l'Assicurato.

Al termine delle riparazioni l'Assicurato deve farsi rilasciare dall'officina un documento fiscale nel quale siano indicate le ore di manodopera e i lavori effettuati, da inviare alla Centrale Operativa entro 15 giorni.

Rimangono a carico dell'Assicurato i costi per le assicurazioni facoltative offerte dalle case di autonoleggio, i pedaggi in genere, le spese del carburante e l'eventuale numero di giorni di noleggio eccedenti quelli concessi, che devono comunque essere autorizzati dalla Centrale Operativa.

La garanzia non è operante qualora il veicolo sia sottoposto all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla Casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione.

La garanzia è prestata con il limite di due volte durante l'anno assicurativo.

In caso di furto o rapina, l'Assicurato deve inviare alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

12) ANTICIPO PER SPESE DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Qualora a seguito di sinistro, il veicolo necessiti di riparazioni, anche temporanee, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere, paga direttamente sul posto per conto dell'Assicurato le suddette **spese fino a un importo di € 550.**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

13) BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO

Qualora il veicolo in precedenza rubato venga ritrovato a oltre 100 Km. dalla residenza del proprietario, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di treno prima classe per andare a recuperare il veicolo stesso.

14) TRASPORTO SANITARIO

Qualora a seguito di incidente stradale, l'Assicurato versi in condizioni tali da richiedere, a giudizio dei Medici della Centrale Operativa, anche in collaborazione con il Medico curante o che abbia prestato le prime cure, il trasporto urgente dell'Assicurato a un centro ospedaliero designato dagli stessi Medici, la Centrale Operativa organizza, con costi a carico della Società, il trasporto giudicato più idoneo dai propri Medici (aereo di linea, ambulanza, treno o altro).

15) TRASPORTO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede, a spese della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura in Italia. Inoltre qualora l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede a sue spese.

16) AUTODEMOLIZIONE (prestazione valida solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- **carta di circolazione in originale;**
- **foglio complementare o certificato di proprietà in originale;**
- **targa del veicolo.**

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve consegnare:

- **originale della denuncia sostitutiva e il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti;**
- **copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. ;**
- **codice fiscale;**
- **documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al P.R.A. o del locatario (fotocopia carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questo sia diverso dall'Intestatario al P.R.A. o del locatario (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i suddetti documenti. Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo viene demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del veicolo medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al loro pagamento.

17) SPESE D'ALBERGO

Qualora in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e nei casi in cui:

- l'Assicurato desideri attendere la riparazione del veicolo che si trovi presso un'officina per le riparazioni del caso;
 - l'Assicurato intenda comunque proseguire il viaggio o rientrare all'abitazione, ma oggettive situazioni rendono consigliabile, anche a giudizio della Centrale Operativa, il suo pernottamento in loco;
 - un'Assicurato venga ricoverato in ospedale e gli altri Assicurati intendano rimanere ad assisterlo;
- la Centrale Operativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del sinistro o di riparazio-

ne del veicolo, le camere necessarie con trattamento di pernottamento e prima colazione.

La Società tiene a proprio carico, **per un periodo massimo di tre giorni e con il limite complessivo di € 350**, le spese relative:

- al pernottamento nelle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro, **con il limite massimo di € 100 al giorno**;
- al trasferimento dell'Assicurato dal luogo del sinistro o di riparazione del veicolo all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni;
- ai trasferimenti da e per l'ospedale, organizzati dalla Centrale Operativa,

La garanzia opera a oltre 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

18) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Se, in caso di fermo o di arresto a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia in difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, assumendone i costi **fino a un massimo di € 1.100**.

19) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora, a seguito di infortunio dovuto a incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, **l'Assicurato necessita di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere l'Assicurato;
- il soggiorno del familiare in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che il familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.

La Società tiene a proprio carico le spese relative:

- al viaggio di andata e ritorno;
- alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- ai trasferimenti da e per l'ospedale, organizzati dalla Centrale Operativa, per un periodo massimo di tre giorni, **con il limite di € 100 al giorno**.

La garanzia opera a oltre 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

20) INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire in Italia (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - esclusi i giorni festivi infrasettimanali) informazioni e consigli telefonici su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni atmosferiche sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente di guida, carta di circolazione);
- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di Sinistro (C.I.D.) e indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il veicolo assicurato;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

21) TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI DALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Centrale Operativa provvede a comunicare il messaggio al destinatario. La Centrale Operativa non assume responsabilità relativamente al contenuto dei messaggi trasmessi.

ART. 5.4 ESCLUSIONI

Le prestazioni non sono fornite:

- a) **se il veicolo è condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;**

- b) se il conducente non è in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- c) se il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- d) se il veicolo non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- e) se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (omissione di soccorso);
- g) per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- h) per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari;
- i) per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- l) per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni;
- m) per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- n) per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore;
- o) limitatamente alla prestazione "Veicolo in sostituzione" (punto 11) qualora il veicolo sia sottoposto all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla Casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione;
- p) limitatamente alla prestazione "Trasporto della salma" (punto 15) qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione;
- q) se sussiste dolo da parte dell'Assicurato;
- r) se il veicolo ha circolato al di fuori di appropriata sede stradale oppure nei circuiti automobilistici;
- s) per veicoli di peso complessivo a pieno carico di oltre 3.500 chilogrammi.

NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 6.1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata alla Società entro cinque giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e redatta sul modulo "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro"; deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A richiesta della Società devono essere prodotti in copia:

- **Carta di circolazione e Certificato di proprietà del veicolo;**
- **Patente del conducente.**

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

ART. 6.2 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

ART. 6.3 DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere trasmessa alla Società entro cinque giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro. Nei casi di furto, rapina o atto vandalico l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviare copia autenticata alla Società. Nel caso di furto totale o rapina all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

ART. 6.4 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzi, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra tutti gli assicuratori.

ART. 6.5 RIPARAZIONI O SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo, purché manifesti tale volontà entro il termine di 15 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha altresì facoltà di sostituire il veicolo invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dello stesso.

L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società nei termini di cui sopra.

ART. 6.6 VALORE DEL VEICOLO AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il valore del veicolo è rilevato dalla rivista "Dueruote" del mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla suddetta pubblicazione, il valore viene determinato con riferimento a quello di mercato al momento del sinistro. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico è escluso il maggior valore attribuibile agli stessi.

Qualora dal contratto risulti applicato l'adeguamento automatico del valore assicurato, in caso di danno totale, l'indennizzo viene liquidato in base al valore dell'ultimo adeguamento o del valore assicurato purché quest'ultimo non sia superiore a quello riportato sulla rivista.

ART. 6.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o di sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. L'eventuale differenza in eccesso del valore data dagli accessori e/o audiofonovisivi non di serie, se assicurati, deve risultare dalla polizza.

Il valore degli accessori e audiofonovisivi non di serie, se indicati in polizza, è determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o documento equivalente.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale che segue.

Se il valore del veicolo è inferiore a quello commerciale al momento del sinistro, la liquidazione viene effettuata in proporzione al rapporto tra i due valori; tuttavia se il valore commerciale al momento del sinistro non supera il 10% di quello indicato in polizza non si applica la predetta regola proporzionale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

DEGRADO D'USO SINISTRO TOTALE

In caso di **sinistro totale** la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si verifici, dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), entro **sei mesi**.

DEGRADO D'USO SINISTRO PARZIALE

In caso di **sinistro parziale** che colpisca il veicolo non viene applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro **cinque anni** dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 6.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 6.9 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI

La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle parti viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 6.10 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro è cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

ART. 6.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Tuttavia, in caso di furto totale o rapina, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi trenta giorni dalla data del sinistro.

In caso di furto totale o rapina senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. o registri speciali.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, la Società si riserva della facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo il certificato di chiusa istruttoria.

L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

ART. 6.12 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

L'Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti.

In caso di recupero che avvenga prima del pagamento dell'indennizzo la Società risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato è ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di conservare quanto fosse recuperato: in questo caso si procede a una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 8.7 e si effettua il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

ART. 6.13 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione utilizzando lo specifico modulo ed indirizzandola in via preferenziale a D.A.S. Via Enrico Fermi 9/B 37126 Verona - Fax 045.83.51.023 e subordinatamente alla Società.

L'Assicurato deve far pervenire a D.A.S. o alla Società la notizia di ogni atto a lui notificato tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente, D.A.S. garantisce gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società. D.A.S. avverte l'Assicurato di questo suo diritto.

L'Assicurato si obbliga a fornire a D.A.S. tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che D.A.S. ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.

I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comportano per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex articolo 2952 Codice Civile.

ART. 6.14 DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato è tenuto a fornire alla DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 6.15 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del paragrafo "Denuncia di Sinistro e scelta del legale". Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.** Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, **anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo;** agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. **L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al credito.** L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della D.A.S. non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. **Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.** D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 6.16 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e la DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, è demandata a un arbitro designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30/6/2003 n.196 (di seguito denominato Legge), e in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che forma oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli articoli 7 e 10 della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

L'Amministratore Delegato pro tempore è titolare del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale Assicurativa.

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005